

(N. 2425)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VII Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati  
nella seduta del 6 giugno 1952 (V. Stampato N. 2664)*

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**  
(ALDISIO)

di concerto col **Ministro degli Affari Esteri**  
(DE GASPERI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**  
(ZOLI)

col **Ministro dell'Interno**  
(SCELBA)

col **Ministro delle Finanze**  
(VANONI)

col **Ministro del Bilancio e *ad interim* del Tesoro**  
(PELLA)

col **Ministro della Difesa**  
(PACCIARDI)

col **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**  
(FANFANI)

col **Ministro dei Trasporti**  
(MALVESTITI)

e col **Ministro dell'Industria e Commercio**  
(CAMPILLI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 16 GIUGNO 1951

Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle norme contenute nel regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e nel regio decreto 22 dicembre 1938, n. 2139, convertito in legge, con modificazione, nella legge 29 maggio 1939, n. 921, già raddoppiate a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 ottobre 1945, n. 679, e successivamente aumentate di cinque volte per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente aumentate nei minimi e nei massimi in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.

I Comuni i quali abbiano emanato regolamenti per la disciplina della circolazione urbana sono autorizzati a modificare i regolamenti stessi per elevare, nei limiti previsti dal precedente comma, le sanzioni pecuniarie. Tali modificazioni devono essere approvate dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i trasporti, a norma dell'articolo 128 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

## Art. 2.

Le sanzioni pecuniarie comminate per le infrazioni alle disposizioni previste dal regio decreto-legge 17 gennaio 1935, n. 423, convertito in legge con la legge 3 giugno 1935, n. 1151, già elevate di otto volte a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1250, sono ulteriormente aumentate, nei minimi e nei massimi, in ragione di cinque volte rispetto alla misura attuale.

## Art. 3.

Ferma restando la facoltà di oblazione in via breve nei casi contemplati dall'articolo 16 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, tutte le somme enunciate in detto articolo, già decuplicate per effetto dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 421, sono ulteriormente elevate in ragione di quattro volte rispetto alla misura attuale.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.